



Civile Ord. Sez. 6 Num. 17650 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: TRICOMI LAURA

Data pubblicazione: 01/07/2019

ORDINANZA

sul ricorso 26000-2017 proposto da:

CREDITO EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO FERRARI, ENRICO FERRARI;

C.O. + C.I.

- *ricorrente* -

contro

REZZATI DANIELE, GOTTI RELDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FRANCHI;

- *controricorrente* -

4399
19



avverso la sentenza n. 1886/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO CHE:

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del contratto quadro e dei conseguenti ordini di acquisto delle obbligazioni del Gruppo La Veggia in data 26/10/2001; ha quindi condannato il Credito Emiliano SPA (*di seguito* la banca) alla restituzione a Daniele Rizzati e Relda Goti della complessiva somma di €.147.760,86, oggetto di investimento, oltre interessi legali, dalla domanda giudiziale al saldo, ed ha condannato i due investitori alla restituzione dei titoli, con compensazione delle spese di lite.

La banca ha proposto il ricorso per cassazione con cinque mezzi, corredato da memoria. Rizzati e Goti hanno replicato con controricorso e con memoria.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, pronunciata dalla Corte territoriale, sotto il profilo della violazione dell'art.342 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che l'atto era inammissibile perché era privo dell'enunciazione dei motivi specifici e si risolveva in una riproposizione dei motivi svolti in primo grado, senza alcun riferimento alla sentenza del Tribunale.

Il motivo è inammissibile perché si sostanzia nella proposizione della giurisprudenza di legittimità sul punto, senza però illustrare in concreto i profili di inammissibilità dedotti, mediante la necessaria trascrizione almeno dei passi più significativi dell'atto di appello.

2. Il secondo motivo censura il rigetto dell'eccezione di novità della domanda di nullità del contratto quadro per carenza di sottoscrizione da parte della banca, sotto il profilo della violazione dell'art.23 del d.lgs. n.58/1998 in relazione agli artt.112 e 345 cod. proc. civ.. La ricorrente sostiene che tale domanda era nuova rispetto a quella, proposta in primo grado, di nullità del contratto per il mancato rispetto della forma scritta che - a suo dire - era da intendersi "come rinunciata". Sul punto la ricorrente osserva anche che la nullità per carenza di sottoscrizione, in quanto nullità negoziale "di protezione", non avrebbe nemmeno potuto essere rilevata d'ufficio.

Il motivo è inammissibile perché è proposto in forma generica e priva di specificità: invero, a fronte della statuizione della Corte territoriale, che ha esplicitamente escluso che potesse parlarsi di novità della domanda, la "rinuncia" della originaria domanda di nullità del contratto quadro per mancanza della forma scritta - che costituisce, nel motivo, il presupposto della prospettata novità della domanda - appare come una mera deduzione senza che vi sia alcuna trascrizione di atti sulla scorta dei quali valutare la fondatezza dell'assunto.

3.1. Il terzo motivo denuncia la pronuncia di infondatezza dei rilievi, in merito alla violazione del principio del contraddittorio e all'abuso dell'eccezione di nullità contrattuale per difetto di sottoscrizione da parte della banca, svolti da quest'ultima, sotto il profilo della violazione dell'art.23 del d.lgs. n.58/1998 per abuso del diritto. Secondo la banca

integrava abuso del diritto l'eccezione di nullità del contratto sollevata dagli investitori dopo anni di pacifica esecuzione del contratto e solo in corso di causa.

3.2. Il quarto motivo denuncia la ravvisata nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della banca sotto il profilo della violazione dell'art.23 del d.lgs. n.58/1998. La ricorrente sostiene la validità del contratto anche in mancanza della sottoscrizione riferibile alla banca.

3.3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art.23 del d.lgs. n.58/1998 per avere ritenuto la Corte di appello che la produzione del contratto scritto in giudizio non era sufficiente a perfezionarlo, sia pure con effetti *ex nunc*, in quanto l'impugnativa equivaleva a revoca della proposta contrattuale da parte degli investitori.

3.4. I motivi dal terzo al quinto possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. n. 363 del 09/01/2019; Cass. n.11458 del 11/05/2018) perché la sentenza non ha dato corretta interpretazione ed applicazione all'art.23 del d.lgs. n.58/1998 quanto al requisito della forma scritta del contratto quadro di investimento richiesta a pena di nullità, sotto il profilo della necessaria presenza della sottoscrizione dell'intermediario.

Come affermato dalle Sezioni Unite « *In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è*



sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.» (Cass. Sez. U. n. 898 del 16/01/2018).

La decisione impugnata non è in linea con questo principio e va cassata con rinvio.

4. In conclusione vanno accolti i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso, inammissibili i motivi primo e secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che si atterrà per il riesame ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso, inammissibili i motivi primo e secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2018.